

N. 02096/2015REG.PROV.COLL.

N. 04986/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4986 del 2014, proposto da:
Miccolis Spa in proprio e in qualità di mandataria Rti con Metauro Bus di Metauro A. & C. Snc,
nella qualità di mandante, rappresentate e difese dagli avv. Maria Cristina Lenoci e Salvatore
Alberto Romano, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, viale XXI Aprile, 11;

contro

Autoservizi Meridionali Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Michele Damiani e Federico
Tedeschini, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, largo Messico, 7;

nei confronti di

Roma Capitale, rappresentato e difeso per legge dall'Avv. Luigi D'Ottavi, domiciliataria in Roma,
Via del Tempio di Giove, 21;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II n. 5015/2014, resa tra le parti, concernente diniego
di accesso ai documenti inerenti l'affidamento dei servizi di trasporto riservato scolastico e per
l'affidamento del servizio trasporto disabili;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autoservizi Meridionali Srl e di Roma Capitale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2015 il Cons. Raffaele Prosperi e uditi per le parti gli avvocati Maria Cristina Lenoci, Salvatore Alberto Romano, Michele Damiani, Federico Tedeschini, Luigi D'Ottavi;

Vista la sentenza del TAR del Lazio n. 5015 del 14 maggio 2014 con la quale il TAR ha riconosciuto l'interesse concreto e diretto dell'Autoservizi Meridionali Srl, in quanto seconda classificata nel lotto B della gara bandita da Roma Capitale per l'affidamento dei servizi di trasporto scolastico riservato e del trasporto disabili a chiamata e con appello pendente avverso la sentenza del TAR del Lazio avverso la predetta posposizione in gara, ad ottenere "copia degli atti dai quali si evincono i dati identificativi di tutti gli automezzi attualmente utilizzati per l'espletamento del servizio" poiché, pur attinendo tali documenti a fase non oggetto di disamina da parte del giudice amministrativo, non si ravvisavano ragioni di riservatezza o di tutela di particolari interessi pubblici nel giustificare una mancata ostensione di tali atti;

Visto l'appello in Consiglio di Stato del R.T.I. formato dalla Miccolis S.p.A. e dalla Metauro Bus s.n.c. aggiudicatario del lotto con cui si sostiene che gli atti sottratti da Roma Capitale all'accesso sono relativi alla fase esecutiva dell'appalto ed attengono quindi ad una fase distinta e separata dalla procedura concorsuale tuttora *sub iudice*, tanto che la stessa ricorrente in primo grado non individua l'interesse qualificato all'accesso dei dati in questione, aggiungendo tra l'altro che nel corso del primo anno del servizio i mezzi sarebbero stati oggetto di cambiamento;

Ritenuto che se effettivamente quanto sottratto da Roma Capitale alla domanda di accesso dell'Autoservizi Meridionali Srl non rientra con tutta evidenza nelle categorie espressamente sottratte all'ostensione e se l'art. 13 D. Lgs. 163 del 2006 prevede espressamente il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, tale diritto è sottoposto ad un limite generale che è quello della necessaria sussistenza di un interesse differenziato, concreto ed attuale, il quale deve trovarsi in evidente collegamento con la tutela giurisdizionale di una determinata posizione giuridica dell'istante;

Considerato che il diritto all'accesso ai documenti amministrativi oppure alla documentazione privata di interesse amministrativo, soprattutto per questa ultima, deve sempre essere comparato con il diritto alla riservatezza e comunque si deve ritenere prevalente ove, come sopra richiamato, connesso al riconoscimento di una determinata situazione in sede giurisdizionale, non si comprende ove possa realmente risiedere l'interesse concreto e diretto nel diritto ad ottenere "copia degli atti dai quali si evincono i dati identificativi di tutti gli automezzi attualmente utilizzati per l'espletamento del servizio", in special modo laddove il capitolato speciale di gara preveda nel corso del primo anno il rinnovo di una parte consistente del parco veicoli;

Ritenuto quindi che l'appello deve essere accolto con il conseguente rigetto del ricorso di primo grado;

Ritenuto che le spese di giudizio possono essere compensate, vista anche la dipendenza della lite dalla controversia concernente direttamente l'affidamento del servizio;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Mario Luigi Torsello, Presidente

Vito Poli, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere

Raffaele Prospero, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/04/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)